



Regolamento di amministrazione

Approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001

Aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 44 del 13 novembre 2018

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Art. 1 (Principi)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia delle Entrate, di seguito denominata "Agenzia", si ispirano ai seguenti principi:

- a) **semplificazione** dei rapporti con i contribuenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;
- b) **facilitazione** dell'accesso ai servizi di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio;
- c) **potenziamento** dell'azione di contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi, anche individuando per gli organi centrali, regionali e periferici dell'Agenzia aree differenziate di intervento;
- d) ordinamento interno delle strutture centrali e regionali dell'Agenzia secondo **criteri di sussidiarietà** rispetto ai compiti degli uffici periferici e di funzionalità rispetto al loro modello organizzativo;
- e) **gestione per progetti** di attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità;
- f) **sviluppo** di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di controllo sui risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività;
- g) **valorizzazione** di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali, all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità.

2. L'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabili dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2 (Struttura organizzativa)

1. Sono organi dell'Agenzia: il **Direttore**, il **Comitato di gestione** e il **Collegio dei revisori dei conti** che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto.

2. L’Agenzia si articola in **uffici centrali e regionali**, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in **uffici periferici**, con funzioni operative.

3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e regionale e l’articolazione degli uffici periferici, di cui definisce il modello organizzativo.

4. L’organizzazione interna delle strutture di vertice e delle relative posizioni dirigenziali è stabilita con atto del Direttore dell’Agenzia, previo parere del Comitato di gestione.

Art. 3

(Strutture centrali di vertice)

1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice:

a) la **Divisione Servizi**, che presidia e coordina le funzioni di assistenza ai contribuenti e agli utenti, l’erogazione dei servizi fiscali, cartografici, catastali, estimativi e di pubblicità immobiliare, la semplificazione degli adempimenti e dei processi di gestione dei tributi, la predisposizione della modulistica e delle circolari, la gestione del sistema dei versamenti unificati e degli altri versamenti spontanei, i rapporti con gli operatori di settore; la Divisione si articola nelle tre Direzioni Centrali di seguito indicate:

- 1) **Direzione Centrale Servizi fiscali**, che predispone la modulistica, governa la gestione delle dichiarazioni e degli atti, definisce gli strumenti di supporto per la liquidazione, l’acquisizione e la restituzione dei tributi, coordina le attività di assistenza all’utenza, cura i rapporti con gli intermediari della fiscalità;
- 2) **Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare**, che definisce le metodologie, le regole e le procedure per i servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare e cura i rapporti con gli enti locali per le materie di competenza;
- 3) **Direzione Centrale Servizi estimativi e osservatorio mercato immobiliare**, che coordina la rilevazione e l’elaborazione dei valori immobiliari e la diffusione dei relativi studi, nonché l’erogazione dei servizi estimativi e di consulenza tecnica;

b) la **Divisione Contribuenti**, che cura le attività finalizzate a favorire l’adempimento degli obblighi tributari per le diverse macrotipologie di contribuenti, nonché la programmazione, l’indirizzo e il coordinamento delle attività di consulenza, controllo e del relativo contenzioso; tratta tutte le istanze di interpello e la predisposizione delle circolari; presidia la riscossione dei tributi e le attività di contrasto agli illeciti e alle frodi fiscali; cura la cooperazione internazionale e i rapporti con gli organismi internazionali; effettua analisi del rischio ed elabora studi economico-statistici in materia di fiscalità; svolge compiti operativi di particolare rilevanza; la Divisione si articola nelle tre Direzioni Centrali di seguito indicate:

- 1) **Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali**, che presidia e coordina le strategie di controllo, nonché le

- funzioni di consulenza, interpello e contenzioso nei confronti delle persone fisiche, dei lavoratori autonomi e degli enti non commerciali;
- 2) **Direzione Centrale Piccole e medie imprese**, che presidia e coordina le strategie di controllo, nonché le funzioni di consulenza, interpello e contenzioso nei confronti delle piccole e medie imprese;
 - 3) **Direzione Centrale Grandi contribuenti**, che presidia e coordina le strategie di controllo, nonché le funzioni di consulenza, interpello e contenzioso nei confronti delle grandi imprese; cura lo svolgimento di indagini e controlli di particolare rilevanza e complessità, l'applicazione dei regimi fiscali dedicati ai soggetti che effettuano nuovi investimenti in Italia, la valutazione dei requisiti di ammissibilità al regime di adempimento collaborativo (*cooperative compliance*) e la gestione delle relative attività;
- c) la **Divisione Risorse**, che coordina l'attività delle strutture deputate alla gestione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche; la Divisione si articola nelle tre Direzioni Centrali di seguito indicate:
- 1) **Direzione Centrale Amministrazione, pianificazione e logistica**, che cura la contabilità, gli approvvigionamenti e la logistica, comprese la prevenzione dei rischi, la sicurezza del patrimonio immobiliare e la gestione degli archivi; gestisce la pianificazione e verifica la congruenza tra risultati e obiettivi;
 - 2) **Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione**, che svolge le funzioni connesse alla selezione, all'inserimento, alla gestione, alla formazione e allo sviluppo del personale, compreso il contenzioso del lavoro; cura le relazioni sindacali; assicura la progettazione e lo sviluppo del modello organizzativo e l'ottimizzazione dei processi lavorativi;
 - 3) **Direzione Centrale Tecnologie e innovazione**, che cura la gestione delle banche dati fiscali e immobiliari, governa le infrastrutture tecnologiche, promuove l'integrazione e la valorizzazione del sistema informativo; coordina la gestione unificata dell'esperienza digitale degli utenti; assicura l'attuazione delle misure di sicurezza informatica.
- d) *[lettera soppressa]*;
- e) la **Direzione Centrale Affari legali**, che fornisce consulenza legale a tutte le strutture dell'Agenzia in materia di diritto civile, penale e amministrativo, esclusi il diritto tributario e la disciplina del rapporto di lavoro; cura il contenzioso nelle materie di competenza; predispone atti, accordi e convenzioni; coordina le attività relative alla definizione della convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze;
- f) la **Direzione Centrale Audit**, che cura la protezione dei rischi gestionali e vigila sull'attuazione delle conseguenti misure di prevenzione, prestando la propria consulenza alle strutture interessate; provvede ai controlli di regolarità amministrativa e contabile e svolge indagini conoscitive volte a verificare la corretta applicazione della normativa da parte degli uffici e degli intermediari;
- g) *[lettera soppressa]*;

g-bis) la **Direzione Centrale Coordinamento generale**, che opera a diretto riporto del Direttore dell'Agenzia assicurando il coordinamento dell'attività delle strutture centrali e il supporto agli organi competenti alla predisposizione delle norme tributarie.

2. Sono istituiti tre posti di **vice direttore**. I vicedirettori sono preposti alle Divisioni di cui al comma 1.
3. Oltre ai dirigenti di vertice di cui ai commi 1 e 2, il Direttore dell'Agenzia può avvalersi di **otto dirigenti di vertice**, cui affidare progetti o incarichi specifici di studio, di ricerca e di consulenza connessi ad iniziative strategiche e operative.

Art. 4

(Strutture regionali di vertice)

1. A livello periferico costituiscono strutture di vertice:

- a) le **Direzioni Regionali**, con sede nel capoluogo di ogni regione ad eccezione del Trentino-Alto Adige;
- b) le **Direzioni Provinciali**, con sede nei capoluoghi delle province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Le posizioni di Direttore regionale della Valle d'Aosta e del Molise e quelle di Direttore Provinciale di Trento e Bolzano costituiscono posizioni dirigenziali di seconda fascia. La titolarità di tali posizioni non rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma *2-bis*.

1-ter. Nelle Direzioni Regionali della Lombardia e del Lazio è prevista una posizione di livello dirigenziale generale, con funzioni di **Direttore regionale aggiunto**.

2. Nelle disposizioni del presente regolamento la locuzione "Direzioni Regionali" si riferisce anche alle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.

3. Gli organi di cui al comma 1 esercitano, nell'ambito della rispettiva regione o provincia, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici, curano i rapporti con gli enti pubblici locali e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1° gennaio 2009, quelle di cui ai commi 9, 11, 12 e 14 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni e i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di euro. Al fine di individuare univocamente i contribuenti di cui al periodo precedente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia sono definiti i criteri per la determinazione del volume d'affari, ricavi o compensi. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nei confronti dei medesimi contribuenti, gli organi di cui al comma 1 svolgono altresì tutte le attività relative alla gestione dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, compresa l'emissione dei relativi atti e provvedimenti.

4. Per motivi di economicità e di razionale organizzazione dei servizi, le attività relative all'amministrazione ed alla gestione delle risorse, possono essere svolte con la collaborazione di altra Direzione Regionale.

Art. 5
(Uffici periferici)

1. Le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte, salvo quelle demandate per specifiche esigenze agli uffici centrali e regionali, dai seguenti tipi di **uffici periferici**:

- a) direzioni provinciali;
- b) centri di assistenza multicanale;
- c) centri operativi;
- d) centri satellite.

2. L’organizzazione interna degli uffici periferici si basa sull’integrazione delle attività per processi, sullo sviluppo della polivalenza professionale nell’erogazione dei servizi rivolti alla generalità dei contribuenti, sulla valorizzazione delle conoscenze e competenze specialistiche nelle attività più complesse e sulla promozione del lavoro in *team*.

3. Le **direzioni provinciali**, individuate nell’**allegato A**, curano l’attività di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l’accertamento, la riscossione, le questioni ipotecarie e catastali e la trattazione del contenzioso. Sono strutturate in uno o più **uffici territoriali**, un **ufficio controlli**, un **ufficio provinciale-territorio** e un **ufficio legale**. Gli uffici territoriali, individuati con atto del Direttore dell’Agenzia in base alle dimensioni della direzione provinciale, sono dedicati alle attività di informazione e assistenza, alla gestione delle imposte dichiarate e ai controlli formali, nonché ad altre tipologie di controlli individuate con atto del Direttore dell’Agenzia. L’ufficio controlli è dedicato a tutte le funzioni di controllo e accertamento, fatta eccezione per quelle affidate agli uffici territoriali e agli uffici provinciali-territorio; può articolarsi in più aree, individuate con atto del Direttore dell’Agenzia in base alla numerosità e alle caratteristiche delle diverse tipologie di contribuenti e ai differenti tipi di attività da svolgere. L’ufficio provinciale-territorio cura l’erogazione dei servizi di natura ipotecaria e catastale e i relativi controlli, nonché i rapporti con i comuni e gli altri enti locali anche per la stipula e la gestione degli accordi convenzionali. L’ufficio legale tratta il contenzioso di tutta la direzione provinciale.

4. Per particolari esigenze di razionalità organizzativa connesse ai volumi dei carichi di lavoro sia effettivi che potenziali, derivanti dalla rilevanza dell’area territoriale interessata, può essere prevista in ambito provinciale l’istituzione di più direzioni provinciali.

5. Le direzioni provinciali sono uffici di livello dirigenziale. In relazione alle dimensioni della direzione provinciale possono inoltre costituire posizioni di livello dirigenziale le strutture interne di cui al comma 3; l’individuazione di tali posizioni è effettuata con atto del Direttore dell’Agenzia.

5-bis. Nelle province di cui al comma 4 l’ufficio provinciale-territorio costituisce struttura separata dalla direzione provinciale, di livello dirigenziale. Gli uffici provinciali-Territorio interessati dalla disposizione del presente comma sono individuati nell’**allegato B**.

6. Il direttore regionale assegna al direttore della direzione provinciale gli obiettivi da conseguire e le corrispondenti risorse. Il direttore della direzione provinciale ripartisce

le risorse tra le strutture interne e ne programma le attività, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità volti a promuovere sinergie e a favorire logiche di integrazione funzionale, tali da ottimizzare l'utilizzazione delle competenze professionali del personale complessivamente in servizio nella direzione provinciale. Gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell'ufficio preposto all'attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a seconda della rilevanza e complessità degli atti. Il direttore della direzione provinciale monitora lo svolgimento delle attività svolte dagli uffici dipendenti, adottando i necessari interventi correttivi, e ha la responsabilità dei risultati complessivi della direzione provinciale; formula inoltre al Direttore regionale le proposte di valutazione dei dirigenti della direzione provinciale.

7. L'Agenzia attiva le strumentazioni tecnologiche e telematiche volte a consentire il collegamento a distanza tra gli uffici della direzione provinciale e i contribuenti. Per facilitare i rapporti con i contribuenti, le attività di servizio demandate alla direzione provinciale possono essere svolte anche presso **sportelli decentrati**, da individuare nel rispetto dei criteri di economicità e di impiego razionale delle risorse e da ubicare, ove possibile, nelle strutture comunali o in altre strutture pubbliche di servizio all'utenza.

8. Nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige le funzioni degli uffici di cui all'art. 5, comma 1, lettera a, sono rispettivamente esercitate dalla Direzione regionale della Valle d'Aosta e dalle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano.

9. I **centri di assistenza multicanale** forniscono informazioni e assistenza ai contribuenti, utilizzando il telefono e gli altri strumenti di comunicazione resi disponibili dalle nuove tecnologie.

10. I **centri operativi** svolgono in via esclusiva attività specialistiche e a carattere seriale in ordine alle quali ragioni di economia di scala ed esigenze di maggiore efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili rendano conveniente modalità di lavorazione accentrata. Curano inoltre, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, le attività di controllo e di accertamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, per il contenzioso relativo agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui al periodo precedente è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso e il predetto ufficio è, altresì, parte nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie. Per il contenzioso che deriva dallo svolgimento di tutte le altre attività attribuite ai centri operativi resta ferma la competenza della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione hanno sede i centri e questi ultimi sono parte nel processo innanzi alle Commissioni tributarie.

11. I centri di assistenza multicanale e i centri operativi possono essere di livello dirigenziale; nei centri operativi possono anche essere previste aree dirigenziali in relazione alla natura e alla complessità dei compiti svolti. L'individuazione di detti uffici è effettuata con atto del Direttore dell'Agenzia.

12. I **centri satellite** curano la trattazione delocalizzata di attività di controllo in carico a direzioni provinciali caratterizzate da gravi carenze di organico. I centri satellite sono

diretti da un dirigente che opera su delega dei direttori delle direzioni provinciali di cui vengono delocalizzate le attività. I centri satellite dipendono dalla Direzione regionale sovraordinata alle direzioni provinciali per conto dei quali essi operano. Il contribuente può continuare a rivolgersi, per qualsiasi necessità, alle strutture della direzione provinciale nella cui circoscrizione rientra il suo domicilio fiscale. I centri satellite sono istituiti con atto del Direttore dell'Agenzia.

13. L'attivazione degli uffici di cui al presente articolo è disposta con atto del Direttore dell'Agenzia.

Art. 6

(Strutture di controllo interno)

1. Nelle Direzioni Centrali e Regionali, le attività connesse al **controllo di gestione** sono svolte nell'ambito di unità organizzative che verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate.

2. Ai **controlli interni di regolarità amministrativa e contabile** sugli uffici periferici provvede la Direzione Centrale Audit.

Art. 7

(Disposizioni finali e transitorie)

1. I poteri e le competenze già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai Direttori centrali e regionali del Dipartimento delle Entrate, sono rispettivamente devoluti ai Direttori delle strutture di vertice centrali e regionali dell'Agenzia.

2. *(comma soppresso)*

3. *(comma soppresso)*

4. *(comma soppresso)*

4-bis. *(comma soppresso)*

4-ter. *(comma soppresso)*

4-quater. *(comma soppresso)*

5. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il Ministero delle Finanze.

5-bis. *(comma soppresso)*

5-ter. *(comma soppresso)*

5-quater. *(comma soppresso)*

TITOLO II PERSONALE

CAPO I ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Art. 8 (Relazioni sindacali)

1. L’Agenzia, conformemente allo Statuto, adotta, nell’ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le organizzazioni sindacali, quanto alla ricaduta sull’organizzazione e i rapporti di lavoro.

Art. 9 (Inquadramento professionale)

1. L’ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell’Agenzia è determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali¹.
2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell’Agenzia in un’unica qualifica articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
2-bis. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima dopo aver ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di vertice per almeno **cinque anni**, anche non consecutivi, senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Il termine rimane fissato nella misura di quattro anni per i dirigenti ai quali l’incarico di prima fascia è stato conferito entro il 15 novembre 2009.
2-ter. Con atto del direttore dell’Agenzia è istituito il **ruolo dei dirigenti**. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo in base alla fascia retributiva di appartenenza e, nell’ambito della fascia, in ordine alfabetico. Per ogni dirigente il ruolo riporta i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - b) data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;
 - c) data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale;
 - d) data di inserimento nella prima fascia retributiva.

¹ Il **comparto autonomo di contrattazione** – a suo tempo previsto dall’art. 71, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e istituito dal CCNQ del 18 dicembre 2002 – è venuto meno a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il cui art. 54, comma 1, ha previsto che nel settore pubblico vengano definiti al massimo quattro comparti di contrattazione; con il CCNQ del 13 luglio 2016 l’ARAN e i sindacati hanno definito la composizione di tali comparti, inserendo le agenzie fiscali in quello denominato “Funzioni centrali”.

2-*quater*. Il ruolo è pubblicato sul sito *Internet* dell’Agenzia e di tale pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 10
(*Dotazioni organiche*)

1. Le **dotazioni organiche** complessive del personale dipendente dell’Agenzia sono così determinate:

- a) **dirigenti 1.040**, di cui **45 di prima fascia**;
- b) **non dirigenti 43.794**.

1-*bis*. (*comma soppresso*)

2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive è determinata dal Direttore dell’Agenzia, sentito il Comitato di gestione, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

CAPO II
PERSONALE DIRIGENTE

Art. 11
(*Dirigenza*)

1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l’attuazione delle direttive dei vertici dell’Agenzia. Sono preposti ad unità organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all’alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.

2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.

Art. 12
(*Accesso alla dirigenza*)²

1. L’accesso al ruolo di dirigente dell’Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 93, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

² Articolo così sostituito con delibera del Comitato di gestione n. 10 dell’8 febbraio 2018, che recepisce la previsione dell’art. 1, comma 93, della legge n. 205/2017 (con le sentenze n. 1601 e 1602 del 2 marzo 2002 il TAR del Lazio aveva stabilito che la previsione contenuta nell’art. 71, comma 3, lettera d, del decreto legislativo n. 300/1999, che demandava ai Regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali la determinazione delle regole di accesso alla dirigenza, doveva interpretarsi come meramente riproduttiva della normativa generale in materia e pertanto non consentiva di derogare alla disciplina a tal fine stabilita per tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici).

2. Alle procedure selettive sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e una prova orale. Le prove sono finalizzate a individuare le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell’Agenzia, con le modalità e in base ai contenuti definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

3. Se il numero dei candidati supera il limite indicato nel bando è possibile prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa. Sono esonerati dalla prova preselettiva i dipendenti dell’Agenzia delle entrate che per almeno due anni abbiano svolto funzioni dirigenziali ovvero abbiano ricoperto incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui all’art. 18-*bis*, o a quelle di cui all’articolo 23-*quinqies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all’articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate con almeno dieci anni di anzianità nella terza area e che non abbia riportato in tale periodo sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale. I vincitori svolgono un periodo di applicazione presso gli uffici dell’Agenzia, coincidente con quello di prova, finalizzato a verificarne le capacità organizzative, gestionali e relazionali. Il predetto periodo è soggetto a valutazione.

4. I requisiti specifici necessari per partecipare alla procedura e i criteri di valutazione dei titoli sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse.

5. Fino al 50 per cento dei posti a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l’Agenzia delle entrate con almeno dieci anni di anzianità nella terza area e che non abbia riportato in tale periodo sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.

6. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell’Agenzia anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali dell’Agenzia e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell’ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l’esecuzione delle prove preselettive e scritte.

Art. 13

(Dirigenti con contratto a tempo determinato)

1. Possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato, entro il limite del **dieci per cento** della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del proprio ruolo e dell’**otto per cento** della dotazione organica di quelli appartenenti alla

seconda fascia, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, compresa l'Agazia delle Entrate, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per i funzionari dell'Agazia delle Entrate costituisce titolo preferenziale l'aver svolto continuativamente da almeno cinque anni funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 24.

2. La durata degli incarichi di cui al comma 1 non può comunque eccedere per gli incarichi di vertice il termine di **tre anni** e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di **cinque anni**. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

3. Il trattamento economico del personale destinatario degli incarichi di cui al comma 1 è commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalità. Per i funzionari dell'Agazia delle Entrate, il trattamento economico non può comunque superare l'importo spettante in forza dell'art. 24.

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del proprio ruolo e del cinque per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, e per la durata massima prevista al comma 2, primo periodo, a dirigenti di comprovata capacità ed esperienza appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, organi costituzionali, enti e istituti di diritto pubblico, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 14

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, **da tre a cinque anni**, con facoltà di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agazia. Gli incarichi in scadenza possono essere prorogati, fermo restando che il periodo di permanenza nell'incarico non può essere inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal Direttore dell'Agazia alla preventiva valutazione del Comitato di gestione.

4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal Direttore, sentito il dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.

5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravità, il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente è di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilità dell'unità organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'articolo 24.

7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

*Art. 14-bis
(Comitato dei garanti)*

1. Le misure sanzionatorie per responsabilità dirigenziale previste dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottate sentito il **Comitato dei garanti**. Il parere viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

2. Il Comitato dei garanti è nominato con atto del Direttore dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione del Comitato di gestione, nel rispetto del principio di genere. E' presieduto da un consigliere della Corte dei Conti esperto in materia di controllo di gestione, designato dal presidente della stessa Corte; di esso fanno parte quattro componenti: il primo componente è estratto a sorte tra i dirigenti preposti a uffici dirigenziali generali dell'Agenzia che abbiano presentato la loro candidatura, il secondo è scelto dal Direttore dell'Agenzia, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, nonché nell'applicazione delle metodologie di valutazione delle prestazioni lavorative, il terzo è designato dal Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e il quarto è il dirigente che opera come Organismo monocratico indipendente di valutazione per l'amministrazione economica e finanziaria. Se il Comitato deve pronunciarsi su provvedimenti che riguardino personale dipendente dal dirigente estratto a sorte o che comunque impongano a quest'ultimo un obbligo di astensione, il dirigente in questione viene sostituito da un altro dirigente preposto a un ufficio dirigenziale generale, estratto a sorte anch'egli con le stesse modalità del primo.

3. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di rimborsi spese.

4. I componenti del Comitato restano in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile.

CAPO III
SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Art. 15

(Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno)

1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di **tirocinio teorico-pratico retribuito**, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Il tirocinio sarà svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.
3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.
4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicità e celerità di svolgimento. L'Agenzia può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.
5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.

Art. 16

(Incarichi professionali)

1. L'Agenzia può stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalità non disponibili nell'Agenzia. Il compenso è commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalità richiesta.
2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 36, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

CAPO IV
GESTIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Art. 17
(Formazione)

1. Le attività di formazione sono rivolte a:

- a) **valorizzare** il patrimonio professionale dell’Agenzia;
- b) **assicurare** la continuità operativa dei servizi migliorandone la qualità e l’efficienza;
- c) **sostenere** i processi di cambiamento organizzativo.

2. L’Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacità potenziali in funzione dell’affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalità polivalenti e della progressione di carriera.

Art. 18
(Valutazione del personale)

1. L’Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacità dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.

2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettività.

Art. 18-bis
(Posizioni organizzative)

1. Sono istituite posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale.

2. I titolari delle predette posizioni adottano atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Agenzia verso l’esterno; hanno i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici; sono responsabili dell’attività amministrativa e dei relativi risultati; esercitano autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali.

3. Con atto del Direttore dell’Agenzia sono progressivamente individuate le singole posizioni, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Agenzia.

4. Le posizioni di cui al comma 1 sono istituite nei limiti del risparmio di spesa corrispondente alla riduzione, rispetto alla situazione in essere al 1° gennaio 2018, della dotazione organica dirigenziale di seconda fascia di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) e delle relative posizioni, nonché utilizzando le disponibilità di cui all’articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Entro il 31 dicembre 2018 le posizioni attualmente finanziate con tali ultime disponibilità sono conseguentemente soppresse. Il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è ridotto in proporzione alle posizioni dirigenziali soppresse ai sensi del presente comma.

5. Le posizioni sono graduate fino ad un massimo di quattro livelli, ai quali è correlata la retribuzione di posizione. La graduazione e l'ammontare della retribuzione di posizione sono fissate con atto del direttore dell'Agenzia, da sottoporre al Comitato di gestione, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, sulla base di criteri che tengono conto della complessità organizzativa delle posizioni e delle connesse responsabilità. Il rapporto tra la retribuzione di posizione massima e quella minima non può essere superiore a 3. Con il medesimo atto sono individuati i casi in cui la retribuzione di posizione è incrementata per tener conto della maggiore onerosità connessa all'esercizio delle funzioni in luoghi diversi dal domicilio e sono fissati i relativi importi.

6. La retribuzione di posizione è corrisposta in dodici mensilità e si aggiunge a quella spettante in base alla fascia economica di appartenenza nella terza area. In relazione alla corresponsione della retribuzione di posizione, ai titolari delle posizioni non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio, esclusa l'indennità di agenzia.

7. In caso di valutazione positiva dell'attività svolta, ai titolari delle posizioni spetta la retribuzione di risultato. I criteri di determinazione della retribuzione di risultato sono fissati con l'atto di cui al comma 3, tenendo conto del livello di graduazione della posizione e del livello di valutazione riportato, previo confronto con le Organizzazioni sindacali. Nei limiti delle risorse disponibili, l'importo annuo della retribuzione di risultato non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione di posizione determinata ai sensi del comma 3. Il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è altresì ridotto, in aggiunta alle riduzioni di cui al comma 4, per le finalità di cui al presente comma.

8. Le posizioni sono conferite a funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella terza area, mediante selezioni interne. L'attribuzione di una posizione organizzativa non configura progressione di carriera. Le posizioni sono di norma conferite per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo; possono essere revocate anticipatamente per motivate esigenze organizzative, nonché in caso di rendimento negativo o di comportamenti sanzionabili sul piano disciplinare o penale.

9. Con atto del Direttore dell'Agenzia sono disciplinate le modalità di selezione che tengono conto, in relazione alla tipologia di incarico da ricoprire, delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e gestionali degli interessati, nonché delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti.

Art. 19

(Mobilità e trasferimenti d'ufficio)

1. L'Agenzia assicura la mobilità del personale in linea con quanto stabilito nell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e nei contratti collettivi.

2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.
3. L’Agenzia può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle Finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Art. 20

(Comando presso amministrazioni pubbliche)

1. Nell’interesse dell’Agenzia, o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso può essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell’Agenzia.
2. Nell’ambito della convenzione è fissata la disciplina economica per l’utilizzazione del personale dell’Agenzia da parte del Ministero delle Finanze.
3. Il periodo trascorso in posizione di comando è utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.

Art. 21

(Tutela del rischio professionale e patrocinio legale del personale)

1. L’Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell’espletamento del servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruità dell’Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale, l’Agenzia può chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.
3. L’Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attività ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilità civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonché mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 22

(Inquadramento nei ruoli dell’Agenzia)

1. In applicazione del comma 5 dell’articolo 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia è inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel CCNL in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 23
(Missioni)

1. In attesa della definizione del CCNL del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalità ed il trattamento di missione del personale dipendente.

Art. 24
(Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali)³

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.

2. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 maggio 2012.

Art. 24-bis

1. Nei primi due anni di operatività dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'articolo 13, comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato, è calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed è derogabile, previa intese, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra Agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilità

³ Con sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011 il TAR del Lazio ha dichiarato illegittime le previsioni contenute nel presente articolo, in quanto **non supportate da una disposizione normativa di rango primario che consentisse l'attribuzione di mansioni superiori a funzionari**. Una previsione in tal senso è stata introdotta con l'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ma la norma è stata cassata dalla Corte Costituzionale, che l'ha ritenuta **elusiva del principio costituzionale in base al quale l'accesso ai pubblici uffici deve avvenire solo per concorso** (sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015).

dell’Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra Agenzia a valere sulla quota stessa. Per l’anno 2001, le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate.

Art. 25

(Contratti individuali di lavoro per particolari professionalità)

1. Al fine di facilitare l’avvio dell’Agenzia, quest’ultima può sottoscrivere, per specifiche professionalità non dirigenziali, non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima di dieci unità, con persone esterne all’Agenzia, che abbiano svolto funzioni di gestione di strutture o che abbiano assunto responsabilità per il raggiungimento dei risultati.

Art. 26

(Accordo sul sistema di relazioni sindacali)

1. Nella fase transitoria e fino all’entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali – compresa l’area della dirigenza – le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, del CCNI del Ministero delle Finanze e il contratto collettivo nazionale di lavoro di area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’accordo definirà soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.